

COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Via Patrioti, 26 - 21020 Inarzo
Tel 0332/947322 – Fax 0332/969623
E-Mail comunediinarzo@libero.it
C.F. – P. IVA 00259680122

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE COMUNALI.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a carattere sociale, a tariffa agevolata, erogati dal Comune singolarmente o in forma associata.

Il presente Regolamento, inoltre, va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 2 – Finalità

Per favorire la creazione di condizioni di maggior benessere, il presente Regolamento si pone quale finalità l'eliminazione delle situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di esclusione sociale, utilizzando strumenti che differenzino la misura della partecipazione ai costi dei servizi tra i vari fruitori e stabilendo con criteri unificati in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi sociali erogati dal Comune, nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'I.S.E.E. a quei servizi, non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, nonché a tutti gli interventi di cui alla L. n. 328/2000.

Rientrano tra le situazioni considerate:

- esoneri per servizi educativi/scolastici (mense, trasporti, asili nido, scuole materne, pre-post-dopo/scuola, centri estivi, soggiorni marini)
- assistenza domiciliare (minori, disabili, anziani)
- trasporti in ambito sociale
- lavanderia
- pasti a domicilio
- servizi semiresidenziali per minori, adulti, anziani e disabili
- prestazioni economiche assistenziali

L'elenco dei servizi/prestazioni ha carattere indicativo e non esaustivo, dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda

estendere/ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente.

Articolo 4 – Casi di esclusione dall'applicazione della normativa I.S.E.E.

Sono escluse dall'ambito di applicazione I.S.E.E. le rette di degenza nelle case di riposo, nei centri di lungo-degenza per anziani non autosufficienti e nei centri socio-educativi per i quali, ferme restando provvidenze di legge più favorevoli, l'amministrazione si riserva di recuperare i costi da ogni tipo di reddito percepito dal ricoverato, ivi comprese le indennità assistenziali ed aventi natura risarcitoria.

“Tali soggetti sono tenuti a presentare annualmente il modello CUD O modello 730 o altra documentazione idonea ad attestare i redditi percepiti nell'anno precedente, al fine di poter procedere al conguaglio di quanto dovuto all'Amministrazione comunale.”

(modificato con delibera n. 26 C.C. del 24.09.2004)

Alla persona ricoverata è salvaguardato un importo, per le proprie spese personali, pari a € 50,00 mensili.

l'art. 4 bis “Disciplina e modalità di intervento economico del Comune nei casi di ricovero.” è stato introdotto con Delibera n. 9 del 23.04.2013 del Consiglio Comunale - allegato in coda.

Articolo 5 - Fasce di accesso ai servizi sociali agevolati

L'individuazione della situazione economica equivalente determina la collocazione del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata in una fascia di appartenenza individuata dall'amministrazione erogatrice della prestazione. A ciascuna fascia corrisponde la quota di partecipazione ai costi per ciascuna prestazione.

L'individuazione delle fasce e delle quote di partecipazione ai servizi è determinata dalla Giunta Comunale in relazione alle scelte socio-economiche e di bilancio dell'ente.

Articolo 6 – Determinazione della situazione economica

La determinazione del valore dell'indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli a seguire.

La determinazione del valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) si ottiene rapportando il valore dell'I.S.E. come sopra determinato con i sottoindicati parametri della scala di equivalenza definita dai decreti in precedenza citati:

| <i>numero dei componenti</i> | <i>parametro</i> |
|------------------------------|------------------|
| 1 | 1 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |
| | |

Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

| | |
|------|--|
| 0,35 | <i>per ogni componente in più</i> |
| 0,2 | <i>in caso di presenza nel nucleo di figli</i> |

| | |
|------------|---|
| | <i>minori e di un solo genitore</i> |
| <i>0,2</i> | <i>in presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa</i> |
| <i>0,5</i> | <i>per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 o con invalidità superiore al 66%</i> |

Articolo 7 – Nucleo familiare

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18 maggio 2001, individuato secondo i seguenti criteri:

- *ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare*
- *fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. Ai sensi del DPR n. 223/89, per famiglia anagrafica si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.*

I soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- *della persona della cui famiglia anagrafica fa parte*
- *se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.*

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- *quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile*
- *quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.*
- *quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare*
- *quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio*
- *quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali*

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Articolo 8 – Nucleo familiare di riferimento

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 109/98 modificato dal D.Lgs. n. 130/00, ed ai fini della valutazione dell'I.S.E.E., si assume quale unità di riferimento il nucleo familiare anagrafico di legge.

Articolo 9 – Reddito

L'indicatore della situazione reddituale (R) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 7 si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali*
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato*
- c) i proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA assumendo come valore la base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzati*
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo*

Dalla somma derivante dai predetti elementi, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Articolo 10 – Patrimonio

L'indicatore della situazione economica patrimoniale (P) è dato dai seguenti valori patrimoniali:

Patrimonio immobiliare

Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato e terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'articolo precedente.

Patrimonio mobiliare

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che sono definite con circolare del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al precedente art. 9.

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito dalla somma dell'indicatore del reddito e dell'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (R + 20% P).

Articolo 11 – Valutazione delle prestazioni sociali agevolate

Per ogni singola prestazione sociale erogata dal Comune il richiedente deve dichiarare l'eventuale concessione di altre prestazioni sociali agevolate o provvidenze economiche percepite nell'anno finanziario di riferimento.

Nel calcolo della misura della prestazione sociale agevolata il Comune terrà conto di quanto già concesso all'interessato.

Articolo 12 – Ulteriori criteri per la selezione dei benefici

Così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 109/98, modificato con D.Lgs. n. 130/00, l'ente può prevedere ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari da adottare con specifici ulteriori provvedimenti di carattere applicativo.

In relazione agli ambiti di applicazione sopra definiti, l'Amministrazione Comunale si riserva, ai fini della determinazione della misura dell'intervento economico e/o della prestazione sociale, la valutazione dei redditi non imponibili IRPEF.

Articolo 13 – Procedure applicative

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata deve presentare domanda agli uffici competenti corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo il modello tipo approvato con DPCM 18.5.2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L'autodichiarazione contiene l'esplicita conoscenza

che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy).

Coloro che non richiedono agevolazioni e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio e/o alla prestazione.

La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'INPS, al CAF o all'ufficio comunale competente al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione I.S.E.E. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.

Il Comune si impegna a fornire specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

La dichiarazione di cui al precedente comma può essere utilizzata nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Articolo 14 – Variazioni della situazione economica

Il richiedente può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

In caso di sopravvenute variazioni della situazione economica, superiori ad 1/3 in aumento e/o in diminuzione (a seguito di disoccupazione, invalidità, decessi, nascite, ecc.), si tiene conto della nuova dichiarazione sostitutiva. Quest'ultima sostituisce la precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione, per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'I.S.E.E. precedentemente definito, gli effetti della nuova dichiarazione saranno conguagliati alla ricezione da parte dell'ufficio preposto dall'attestazione I.N.P.S., con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

Articolo 15 – Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale effettua:

- controlli a campione, per ciascun servizio o agevolazione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando, inoltre, appositi accertamenti tramite gli uffici pubblici competenti;
- controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente

dichiarato, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o le necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo, desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune.

Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità, rimanendo esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso del Comune.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, ecc.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di attivare singolarmente o mediante un apposito servizio comune, al fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzione o protocolli operativi.

Articolo 16 – Revoca dei benefici

In caso di accertamento di non veridicità dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede al riscontro in contraddittorio degli stessi mediante formale contestazione ed assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso il termine, l'Amministrazione Comunale procede con provvedimento motivato alla conferma o alla revoca dei benefici concessi nonché al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante ed a quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti, comunicando all'interessato l'esito del procedimento.

Articolo 17 – Pubblicità del Regolamento

Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi è richiesta la certificazione I.S.E.E., è tenuto a conservare copia del presente Regolamento a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

Articolo 18 – Vigenza del Regolamento

Il presente Regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all'art. 3 con le decorrenze previste dalle singole discipline dei servizi o da specifici provvedimenti.

** Le parti in corsivo sono previste dalla normativa di riferimento.*

Approvato con delibera cc n.11/2004

Modificato con delibera cc n.26/2004

Il presente Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) ai sensi ed alle prestazioni sociali agevolate comunali, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10.02.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Conte

Publicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14.02.2004 per la durata di giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Conte

Il presente Regolamento comunale per l'accesso è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.09.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Conte

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28.09.2004 per la durata di giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Conte

Art. 4 bis

Disciplina e modalità di intervento economico del Comune nei casi di ricovero

1 La richiesta di ricovero o di intervento economico per il pagamento della retta deve essere corredata dalla documentazione medica e fiscale che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione reddituale dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art.

433 e successivi del C.C.).

La documentazione attestante la situazione reddituale andrà ripresentata aggiornata ogni anno, pena l'esclusione dal contributo.

2 - Il ricoverando dovrà presentare la seguente documentazione: -
verbale di invalidità civile (se accertata),
modello di pensione corrente o altro,-
modulo di richiesta del contributo.

Nel modulo di richiesta del contributo dovranno essere inoltre dichiarate le seguenti voci (se esistenti);

- rendite INAIL;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate (pensioni per ciechi civili, sordomuti, invalidi civili);
- indennità di accompagnamento;
- depositi su conto corrente bancario e/o postale;
- libretti di risparmio;
- BOT, ed altri titoli;
- investimenti finanziari;
- proprietà immobiliari.

3 - Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono considerati reddito e conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero; in particolare, verranno conteggiati gli arretrati a partire dalla data in cui è stata presentata domanda di contributo.

Il ricoverando dovrà partecipare alla spesa per il ricovero con l'intero ammontare del proprio reddito ad esclusione di una quota per spese personali come indicato nel precedente art. 4.

4 - In presenza di depositi intestati al ricoverando su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento economico comunale verrà erogato, se non concordato altrimenti, solo all'esaurimento dei beni, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta; verrà comunque lasciata sul c/c del ricoverando una somma pari a € 2.500,00

5 - In presenza di beni immobili di proprietà del ricoverando:

- se si tratta dell'abitazione, il Comune anticipa la differenza tra la retta e le entrate reali del ricoverando in attesa della messa in vendita della stessa che dovrà avvenire in tempi rapidi; l'Amministrazione chiederà all'anziano o al suo tutore/amministratore di sostegno, di rimborsare

con i proventi che derivano dalla vendita quanto anticipato dall'Amministrazione e di pagare la quota da integrare per la copertura della retta.

Nel caso l'immobile sia locato a terzi, verrà richiesto il versamento del canone di locazione, dedotte imposte e tasse e spese di competenza relative all'immobile, a titolo di integrazione della retta, fino al termine del contratto in essere. Dopo tale termine si dovrà procedere alla vendita e dovrà essere rimborsata al Comune la somma anticipata. Qualora l'anziano non sia in grado di assumersi direttamente tali impegni e non esista un tutore, l'Amministrazione

chiederà ai suoi familiari tenuti agli alimenti la rifusione mediante un loro impegno personale delle somme suddette e delle eventuali eccedenze anticipate a titolo di retta di degenza.

- in caso di ulteriori beni immobili, verrà escluso ogni intervento economico comunale fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

6 - Se l'interessato vive con il coniuge e/o con figli:

- in presenza di beni immobili, l'abitazione dei coniugi verrà presa in considerazione al momento della vendita, successione o altro atto di trasferimento di proprietà, mentre, in caso di ulteriori beni immobili di proprietà dei coniugi, non verrà presa in considerazione la richiesta di intervento fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

7 - Il Comune comunque interverrà economicamente dal momento in cui saranno esaurite le sostanze proprie dell'utente, fatto salvo quanto previsto al comma 4.e comunque sempre con riserva di rivalersi sui beni e redditi del proprietario/ricoverato o suoi eredi al momento della successione.

8 - Nell'eventualità che l'utente da ricoverare sia solo, non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, senza parenti obbligati per legge agli alimenti e presenti una situazione reddituale complessiva tale da configurare un rifiuto dell'istanza di ricovero per possibile solvenza, l'Amministrazione comunale si farà carico della situazione tutelandosi secondo quanto previsto nel successivo comma 9.

9 - Per i casi previsti al precedente comma 8 l'Amministrazione comunale mette in atto le procedure previste dalla Legge 6/2004 relative all'istituzione dell'amministrazione di sostegno.

10 - L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei ricoverandi.

11 - Il contributo in ogni caso avrà decorrenza a partire dalla data di consegna della domanda e comunque tutta la documentazione necessaria (farà fede la data di protocollo) dovrà essere consegnata entro i successivi 30 gg. oppure a una data successiva, concordata con il servizio, sottoscritta dal richiedente.

Il presente Regolamento per l'applicazione dell'I.S.E.E. è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.04.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dr.ssa Maria Conte*

Publicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 06.05.2013, per la durata di giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dr.ssa Maria Conte*
